COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA Provincia di Arezzo

AREA ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVA

Servizio Personale

RESPONSABILE GORELLI SIMONA

Registro del responsabile......n. 172 del 17/10/2019 Registro generale......n.194 del 09/11/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

OGGETTO:Dipendente Sig. GOTI CLAUDIO
Assenza per malattia. Determinazione del trattamento economico ridotto per i primi dieci giorni di assenza.
Mese di **SETTEMBRE 2019.**

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di Ottobre, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento del Sindaco n. 9 del 28/05/2019 con il quale la sottoscritta veniva nominata Responsabile del servizio personale di questo Ente, da cui discende la propria competenza all'emissione del presente provvedimento;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 10/04/2019 con la quale si procedeva all'approvazione del P.E.G. dell'esercizio 2019 ed alla contestuale autorizzazione ai responsabili dei servizi di adottare tutti gli atti e provvedimenti ritenuti necessari per l'ordinaria gestione dei servizi loro affidati attribuendo anche le relative capacità di spesa;

Considerato che in base a quanto stabilito dall'art. 163 del TUEL, così come modificato dal D.Lgs. 118/2011, nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio, pur nel rispetto delle limitazioni previste dall'art. 163 comma 5 del D.Lgs.vo n. 267/2000;

Visto che il dipendente Sig. GOTI CLAUDIO nato a Arezzo il 27/07/1958, cat. B3-B6, figura professionale Collaboratore amministrativo, è rimasto assente dal servizio, per malattia, i giorni:

- Dal 23/9 al 28/9 per giorni sei;

Visto l'art. 71, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, che testualmente recita:

"1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.";

Dato atto che le assenze non rientrano nelle fattispecie previste dal secondo periodo della soprariportata norma;

Visto l'art. 21 del CCNL 6 luglio 1995 e successive modifiche, per la parte non incompatibile con la nuova disciplina di cui all'art. 71 del citato D.L. 25 giugno 2008, n. 112;

Ritenuto di dover determinare il trattamento economico spettante al suddetto dipendente per i primi dieci giorni di assenza per malattia;

Visto che, in ordine alla definizione di «TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE»:

- l'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, testualmente recita:
 - «1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi.»;
- l'art. 10 del CCNL 9 maggio 2006, pur definendo la «nozione di retribuzione» non fa alcun riferimento al concetto di «trattamento economico fondamentale»;

Ritenuto, comunque, di poter identificare il «trattamento economico fondamentale» con la «retribuzione base mensile» di cui al comma 2, lettera b), del citato art. 10, del CCNL 9 maggio 2006;

Visto che l'ARAN, con nota senza data, ha precisato, fra l'altro che sono da considerare, fra gli assegni fondamentali, anche:

- la retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), nonché altri eventuali assegni personali a carattere continuativo non riassorbibili;

DETERMINA

Per i giorni sopraindicati e comunque per i soli primi 10 giorni, al detto dipendente non è corrisposto il trattamento economico di cui alla colonna 6 del seguente prospetto:

GIORNI SEI

N.D.	Voce	Importo mensile	1/30° di col. 3**	00	Somma da non corrispondere col. 4 x col. 5	Note
1	2	3	4	5	6	7
	Indennità di comparto-bilancio (Art. 33 C.C.N.L. 22.01.2004) VOCE 3360	3,73	0,12	6	0,75	
	Indennità di resp. del procedimento VOCE 3355 Ind.comparto—fondo (Art. 33 C.C.N.L. 22.01.2004 VOCE	93,04	3,10	6	18,61	
	3370	35,58	11,86	6	7,12	
Totale					26,48	

^{**} Ai sensi di quanto previsto dal parere n.1/2009 del Dipartimento della Funzione Pubblica si considerano 30 giorni.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione:

• sarà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi. A norma dell'art.8 della legge 241/90, si rende noto che la sottoscritta è responsabile anche del procedimento.

> Il Responsabile del servizio Gorelli Simona

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio dal

al

Marciano della Chiana, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE